

Ai Signori Associati  
Loro sedi

Prot. n. s/4/13  
Venezia, 19.02.2013

C  
i  
r  
c  
o  
l  
a  
r  
e

S o m m a r i o :

1. **WIFI LIBERO DA CONTROLLI NEI PUBBLICI ESERCIZI.**
2. **MINORI DI 18 ANNI: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI .**
3. **PLATEATICI: PRATICHE DI RINNOVO/ADEGUAMENTO**
4. **APPLICAZIONE LEGGE FORNERO. "ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (ASPI)" – Chiarimenti**



Cordiali saluti.

il Vicepresidente  
Antonio Rosa Salva

Il Segretario  
Ernesto Pancin



**... attenti alle truffe ...**

2  
0  
1  
3

Avvisiamo dell'ennesimo tentativo di truffe alle nostre aziende. Vengono inviati moduli e bollettini di conto corrente postale prestampato con diciture ingannevoli, formulate in modo da sembrare iscrizioni a registri della Camera di Commercio o di Infocamere, mentre arrivano da organismi privati estranei.

Attenzione anche a non meglio identificati "studi di consulenza comunitaria", che chiedono denaro e/o dati sensibili ad aziende del nostro territorio, promettendo loro l'assegnazione "sicura" di FONDI EUROPEI, anche con effetto retroattivo.

Nella migliore delle ipotesi vendono inutili servizi.

Nel peggiore dei casi, sono raggiri ai danni delle aziende per carpire l'identità delle stesse o del loro personale ed attuare azioni truffaldine a carico delle imprese contattate.

Chiudiamo denunciando l'attività fraudolenta di alcune società che offrono corsi di formazione sulla sicurezza, REC e altro, senza avere titoli per farlo e quindi nemmeno gli obbligatori accreditamenti presso le Istituzioni Pubbliche Regionali.

Ricordate che affidarsi a organizzazioni disoneste per cercare "scorciatoie" agli obblighi di legge, ha causato nel 2012 la chiusura definitiva di vari pubblici esercizi della nostra Città, accompagnate da denunce penali. Sanzioni comminate congiuntamente dalla GdF e dell'Agenzia delle Entrate.

(ep)

## 1. WI-FI LIBERO DA CONTROLLI NEI PUBBLICI ESERCIZI.

**Questa volta abbiamo portato a casa un buon risultato e, credete, di questi tempi non è facile.**

L'Autorità garante della Protezione dei dati personali, dando ragione all'interpretazione della nostra Federazione Nazionale FIFE, ha confermato che gli esercenti pubblici possono mettere liberamente a disposizione degli utenti la connessione Wi-Fi ed eventualmente Pc e terminali di qualsiasi tipo.

A sollevare la questione era stata un'interpretazione controversa sollevata da alcuni provider che forniscono programmi di archiviazione.

A loro dire, sui gestori di bar e ristoranti incombeva l'obbligo di registrazione dei dati degli utenti, così come dovevano essere anche ritenuti corresponsabili dei siti visitati dai loro clienti in caso di connessione alla rete con l'accesso telematico fornito dal locale.

Con questa interpretazione, che conferma quella da subito data da Fife, i gestori dei locali saranno sollevati da qualsiasi responsabilità rispetto alla navigazione in Internet da parte dei loro clienti, anche se saranno sottratti da eventuali controlli da parte delle Forze dell'Ordine per uso illegittimo della rete.

Pertanto, gli esercenti che ancora dispongono di strumenti per il monitoraggio e l'archiviazione dei dati possono eliminarli, senza il rischio di alcuna responsabilità, rendendo così realmente libero il servizio di Wi-Fi offerto.

Nel caso l'esercente intendesse proseguire nella registrazione dei dati della clientela, riferita all'uso della rete, dovrà chiedere al consumatore di sottoscrivere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e registrare i dati come fatto fino ad ora nel rispetto della privacy.

«La connessione Wi-Fi libera nei pubblici esercizi – commenta il nostro presidente Elio Dazzo – va verso la direzione delle smart city. Bar, ristoranti, discoteche, stabilimenti balneari diventano sempre più interattivi e sono così in grado di offrire ai clienti un servizio importante nell'era del digitale».

## 2. IMPORTANTE! MINORI DI 18 ANNI: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI .

**Attenzione: da ora le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione NON possono essere “sommistrate o vendute” ai minori di 18 anni.**

I Ministeri dell'interno e dello Sviluppo Economico, con la risoluzione n. 18512 del 4 febbraio 2013, hanno affermato che il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, previsto dalla norma suddetta, si applica anche alla somministrazione sul posto.

Prima il limite per la “somministrazione” di alcolici nei pubblici esercizi era riservato a soggetti con età superiore a 16 anni.

Da subito, pertanto, dovrà essere corretto il cartello OBBLIGATORIO da noi fornito: “Non serviamo alcolici ai minori di 16 anni”, sostituendo il 16 con il 18.

**Ciò in attesa dei nuovi cartelli, che saranno disponibili gratuitamente a partire, presumibilmente, dalla prossima settimana presso gli uffici della nostra Segreteria.**

Per meglio chiarire i termini della questione, occorre evidenziare che l'art. 689 del codice penale già prevedeva il divieto di somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni.

Di fatto la nuova deliberazione dei citati Ministeri, ha elevato tale termine a 18 anni, interpretando il termine “vendere” con “fornire” le bevande alcoliche, eliminando la distinzione tra vendita, somministrazione o consumazione.

I Ministeri, pertanto, hanno stabilito che l'interpretazione delle nuove disposizioni sia la seguente:

- è vietato sia vendere che somministrare sul posto bevande alcoliche a minori degli anni 18;
- nel caso di vendita di bevande alcoliche a minori degli anni 18, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro;
- nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16, la sanzione è l'arresto fino a un anno;
- nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 18, ma maggiori degli anni 16, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.

E' presumibile, quindi, che l'interpretazione fornita dai Ministeri orienterà i controlli delle Forze dell'Ordine nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento, per cui in via prudenziale,

invitiamo le aziende associate che non intendono esporsi al rischio di incorrere nelle indicate sanzioni a non somministrare (oltre che vendere) alcolici ai minori degli anni 18.

Riteniamo inaccettabile interpretazione dei Ministeri, contro la quale la nostra Associazione assieme alla FIPE attiverà forti azioni di contrasto, ricorrendo nelle sedi opportune, per ristabilire un diritto giuridico consolidato e tuttora valido.

Un esempio della fondatezza delle nostre tesi, si può riscontrare nella paradossale applicazione di sanzioni diverse per due casi ritenuti uguali dagli stessi Ministeri: infatti la "vendita" di bevande alcoliche a minori di anni 16 è ora sanzionata in via amministrativa, mentre la "somministrazione" sul posto di bevande alcoliche sempre a minori di anni 16 è sanzionata penalmente. Perché tale differenza se la direttiva ministeriale della norma parifica la somministrazione alla vendita? È evidente la palese incoerenza tra le diverse norme applicate e tuttora in vigore.

### **3. PLATEATICI: PRATICHE DI RINNOVO/ADEGUAMENTO (delibera 259/2012 Giunta Comunale)**

Informiamo e ricordiamo che il Settore Commercio del Comune di Venezia sta procedendo, all'adeguamento delle concessioni per occupazioni di suolo pubblico in Centro Storico (plateatici e altre occupazioni di pertinenza delle attività in sede fissa) ai nuovi criteri di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 259/2012.

La prima fase di tale adeguamento, è stata la pubblicazione dell'avviso pubblico (prot. n. 431937 del 12.10.2012) del Comune di Venezia, relativo alle concessioni rilasciate "antecedentemente al 1992", che stabiliva dei precisi termini di presentazione delle relative pratiche.

Ora il Settore Commercio ci avvisa che molti operatori, intestatari di concessioni rilasciate antecedentemente al 1992, non hanno rispettato tale avviso e non hanno ancora presentato alcuna richiesta di rinnovo/adeguamento.

Pertanto, il Comune di Venezia – Direzione Commercio, ha deciso di inviare nelle prossime settimane ai soggetti interessati, una comunicazione per invitarli a presentare l'istanza di rinnovo/adeguamento **nel termine ultimo di 30 giorni** dal ricevimento della nota in questione e **nel contempo avviando il procedimento di decadenza della concessione scaduta.**

Come sempre la nostra Segreteria è a disposizione indirizzare gli interessati alla definizione di quanto richiesto dalle nuove comunicazioni.

Ricordiamo che per l'adempimento delle pratiche di rinnovo/adeguamento di cui sopra, gli esercenti interessati possono avvalersi del nostro "Servizio Consulenza di Architettura", prenotando un appuntamento presso la nostra Segreteria (tel. 041.5200119) con i tecnici incaricati.

### **4. Applicazione Legge Fornero. "Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl)" – Primi chiarimenti**

Come già anticipato alle Ditte assistite dal nostro SERVIZIO PAGHE, ricordiamo che l'applicazione della Legge Fornero n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro) prevede dei cambiamenti per quanto concerne "l'indennità di disoccupazione".

In particolare la legge stabilisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, due indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l'occupazione: l'indennità di disoccupazione ASpl e l'indennità di disoccupazione denominata mini-ASpl.

Le due nuove prestazioni sostituiscono a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2013, la precedente assicurazione contro la disoccupazione involontaria e, dal 1° gennaio 2017, l'indennità di mobilità.

Di seguito si sintetizzano gli aspetti contributivi, sulla base delle recenti istruzioni operative fornite dall'Inps.

#### **1. Destinatari**

Sono obbligatoriamente assicurati all'ASpl le seguenti categorie di lavoratori:

- dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato;
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperativa, con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche;
- soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70;
- personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.

## 2. Contribuzione finanziamento

Per il finanziamento delle assicurazioni ASpl e mini ASpl, la legge n. 92/2012 dispone l'obbligo di versamento delle seguenti contribuzioni:

- A) contributo ordinario;
- B) contributo addizionale;
- C) contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.

### 2.1 - A) Contributo ordinario

A decorrere dal 1° gennaio 2013, per il finanziamento delle indennità Aspl e mini Aspl è dovuto un contributo ordinario, a carico dei datori di lavoro, pari all'1,61% della retribuzione imponibile fatto salvo il mantenimento delle aliquote contributive ridotte per particolari settori, nella misura già prevista dalla previgente normativa.

### 2.2 - B) Contributo addizionale.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, è introdotto un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Tale contributo concorrerà a finanziare l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl).

Tale contributo interesserà sia i rapporti di lavoro in essere alla predetta data che quelli instaurati a far tempo dalla stessa.

La contribuzione complessiva dovuta dagli stessi datori per l'Aspi sarà, quindi, pari al 3,01% (1,61% + 1,40%) della retribuzione imponibile, fatte salve le eventuali previste riduzioni contributive.

L'aliquota aggiuntiva del 1,4% non si applica:

- ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori
- agli apprendisti
- ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali ex D.P.R. 1525/63 (svolte cioè da aziende con licenza stagionale o che attuino la stagionalità di fatto), nonché, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 (l'avviso comune del 2008 e il vigente ccnl turismo stipulato in data 20.02.2010 agli artt. 82 83 e 87 hanno recepito la nozione turistica di stagionalità, nella quale sono tenuti in considerazione i diversi aspetti ciclici, climatici, festivi, feriali, fieristici ecc., qualificando come stagionali i contratti stipulati a fronte di:
  - periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
  - periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
  - periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
  - periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale.)

2.3 - C) Contributo per interruzione rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.

In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutte le causali, ad eccezione delle dimissioni volontarie, le aziende dovranno versare a decorrere dal 1° gennaio 2013 un contributo aggiuntivo corrispondente ad una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

**Problemi?** Parlane con noi...

La soluzione, **da noi**, è sempre a portata di mano!

A e p e : i . l p . u . n . t . o d . i a . r . r . i . v . o